



ASSOCIAZIONE "CITTÀ DEL BIO"

STATUTO

Art. 1 - DENOMINAZIONE

- 1.1 È costituita l'Associazione senza scopo di lucro "**Città del Bio - Associazione dei Comuni e delle Autonomie Regionali e Locali**" per lo sviluppo e la promozione dell'agricoltura biologica come modello culturale e progetto culturale, delle politiche alimentari a livello internazionale nazionale e locale, per l'educazione alimentare, per il benessere umano e animale, per la tutela dell'ambiente, per lo sviluppo dei territori rurali e la relativa valorizzazione turistica integrata con le produzioni agro-alimentari di qualità, per l'adozione di politiche di cooperazione tra territori rurali e urbani. L'abbreviazione '**Città del Bio**' potrà essere utilizzata in luogo della denominazione sociale scritta per esteso.
- 1.2 L'Associazione promuove la costituzione e la partecipazione attiva all'**Associazione Internazionale Città del Bio** - denominata **ORGANIC CITIES NETWORK** - con lo scopo di favorire lo sviluppo di una rete internazionale di autonomie regionali e locali per la promozione dell'agricoltura biologica e la cooperazione internazionale nel settore agro-alimentare e ambientale.

Art. 2 - SEDE

- 2.1 La sede dell'Associazione è stabilita presso il territorio del comune di Torino. Previa approvazione di una delibera della Giunta esecutiva, la sede può essere trasferita nell'ambito del territorio nazionale; la Giunta esecutiva potrà, inoltre, istituire sedi secondarie, in Italia ed all'estero.

Art. 3 - DURATA

- 3.1 La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. Lo scioglimento potrà essere stabilito con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

Art. 4 - SCOPO

- 4.1 L'Associazione Città del Bio opera assistendo e stimolando gli associati nell'adozione di politiche finalizzate a sviluppare e promuovere la cultura del biologico e le produzioni biologiche, per la valorizzazione turistica dei territori integrata con le produzioni agro-alimentari di qualità, per informare ed orientare i cittadini verso un consumo etico e consapevole, per promuovere lo sviluppo ecosostenibile, l'impiego di tecniche e prodotti ecocompatibili sia nei settori produttivi che nel terziario e più in generale migliorare la qualità della vita nei territori e nelle città. Il tutto sviluppando iniziative e servizi nel campo della tutela, della promozione e dell'informazione per conto degli enti associati, degli enti pubblici in genere, nel proprio ambito di competenza.
- 4.2 L'Associazione, al fine di raggiungere i propri scopi sociali, può definire collaborazioni, stipulare convenzioni, intese, accordi di programma con le Associazioni dei produttori, con quelle dei consumatori, con Enti ed associazioni varie a livello nazionale e internazionale.
- 4.3 Per il raggiungimento degli scopi sociali, Città del Bio potrà compiere ogni altra attività anche avente natura commerciale, anche non espressamente prevista dallo statuto, purché - a giudizio degli organi statutari - necessaria o utile al conseguimento degli scopi sociali. Conseguentemente, Nel



rispetto, dunque, dei limiti previsti dalla vigente normativa e dallo statuto sociale, potrà compiere operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie ed assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie, in forme associative e societarie aventi la stessa finalità, finalità affini o complementari alla propria.

Art. 5 - SOCI

- 5.1 I soci si distinguono in ordinari e straordinari ed il loro numero è illimitato. Il Regolamento Interno determina i criteri e le modalità di ammissione, permanenza, recesso ed esclusione del socio non definiti nel presente statuto. I soci sono tenuti a comportarsi con assoluta correttezza negli eventuali rapporti contrattuali posti in essere dall'Associazione; devono osservare lo Statuto, il Regolamento Interno e le delibere degli organi, favorendo, con la loro azione, gli interessi dell'Associazione.
- 5.2 Sono **Soci ordinari**: le Regioni, gli Enti locali in forma singola o associata che condividono gli obiettivi dell'Associazione. Qualora aderisca un'associazione intercomunale si intendono soci tutti i relativi comuni.
- 5.3 Sono considerati **Soci straordinari** gli altri soggetti pubblici impegnati sugli stessi temi di competenza dell'Associazione, nonché le regioni e i comuni che pur non aderendo formalmente all'associazione stipulino con essa intese o accordi anche settoriali
- 5.4 I soci sono rappresentanti dal legale rappresentante o suo delegato.
- 5.5 E' esclusa qualsiasi forma di associazione temporanea alla vita associativa.

Art. 6 - AMMISSIONE DEI SOCI

- 6.1 L'ammissione dei nuovi soci è deliberata dalla Giunta esecutiva, su istanza degli interessati. Il nuovo socio perfeziona la propria iscrizione all'Associazione con il versamento della quota di adesione annuale con l'importo e le modalità stabilite dall'assemblea.
- 6.2 L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto dello statuto, dei regolamenti interni e delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi.
- 6.3 Chiunque effettua versamenti o liberalità nei confronti dell'Associazione è considerato "Amico di Città del Bio"; esso ha diritto, qualora lo richiedesse espressamente e pur non essendo socio, a ricevere informazioni circa le attività dell'Associazione.

Art. 7 - DIMISSIONI, DECADENZA, ESCLUSIONE DEL SOCIO

- 7.1 La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:
 - a. dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno 3 mesi prima della fine dell'anno solare ed aventi effetto dall'inizio dell'esercizio successivo a quello in cui sono state presentate;
 - b. a seguito di delibera di esclusione, pronunciata dal Consiglio per accertati motivi di incompatibilità, ovvero per aver contravvenuto alle norme e agli obblighi stabiliti dal presente statuto;
 - c. morosità nel versamento delle quote dovute all'associazione;
 - d. in tutti gli altri casi previsti dal Regolamento.
- 7.2 Le quote associative sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

Art. 8 - PATRIMONIO



8.1 Il patrimonio di Città del Bio è composto:

- 1) dalle quote di adesione e delle quote annuali dei soci;
- 2) dai versamenti volontari dei soci;
- 3) dai contributi pubblici nazionali e comunitari richiesti;
- 4) dai contributi di terzi;
- 5) da eventuali attività aventi natura commerciale;
- 6) da ogni altra entrata e acquisizione.

8.2 Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

Art. 9 – RENDICONTO

9.1 È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione sotto qualsiasi forma, nonché fondi, riserve e capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge. Gli eventuali utili od avanzi di gestione saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione degli scopi sociali.

9.2 L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, al termine del quale il Consiglio, su proposta del Direttore provvede, entro quattro mesi alla chiusura dello stesso, a redigere il rendiconto della gestione. Il rendiconto deve essere redatto a cura del Direttore in modo da rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione. Il rendiconto deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 10 - ORGANI STATUTARI

10.1 Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Nazionale;
- Il Presidente
- La Giunta esecutiva
- Il Comitato di Coordinamento Nazionale
- Il Segretario Generale
- Il Direttore Generale;
- Il Tesoriere;
- Il Sindaco Revisore;
- I Coordinamenti Regionali o Interregionali;
- I Coordinatori operativi Regionali o Interregionali;
- Il Comitato Scientifico.



- 10.2 Tutte le cariche appartenenti agli organi sociali vengono svolte gratuitamente. Il Regolamento interno stabilirà le modalità e la quantità dei rimborsi delle spese ammesse per lo svolgimento della carica.
- 10.3 Compatibilmente con le disponibilità di bilancio e previa deliberazione della Giunta esecutiva, possono annualmente essere stabilite indennità di funzione per il Direttore Generale, il Segretario Generale e il Tesoriere.

Art. 11 - ASSEMBLEA DEI SOCI

- 11.1 L'Assemblea dei soci può essere convocata dal Presidente in seduta ordinaria o straordinaria. Il diritto di voto spetta esclusivamente ai soci, ordinari e straordinari, in regola con il pagamento delle quote.
- 11.2 L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno, per l'esame dell'attività svolta e per l'approvazione delle linee di indirizzo politico e l'approvazione del conto consuntivo, dal Presidente dell'Associazione o su richiesta scritta di almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto, con ordine del giorno motivato. La convocazione deve effettuarsi con almeno 15 giorni di anticipo con avviso scritto mediante lettera, fax o e-mail, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della convocazione. Gli organi dell'Associazione potranno, a loro discrezione, ed in aggiunta alle modalità sopra descritte, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione.
- 11.3 L'Assemblea è presieduta dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti appositamente incaricati; in caso di assenza o impedimento dei Vice-Presidenti da persona nominata dall'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi il verbale.
- 11.4 Ogni socio ordinario ha diritto ad un voto e può essere delegato in forma scritta a rappresentare esclusivamente un altro socio. Ogni socio al massimo può rappresentare un altro socio. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, con presenza in prima convocazione di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione le deliberazioni sono valide, qualunque sia il numero dei soci presenti, purché esse siano approvate con la maggioranza dei voti espressi.
- 11.4.bis I soci straordinari partecipano all'assemblea con diritto di parola ma senza diritto di voto e non vengono computati ai fini del calcolo del numero legale.
- 11.5 L'Assemblea straordinaria delibera in materia di modifiche dello statuto con la maggioranza del 50% più uno dei soci presenti o rappresentati e, in caso di scioglimento, con una maggioranza dei 2/3 degli stessi. L'Assemblea può essere convocata in via ordinaria e straordinaria anche nello stesso giorno.

Art. 12 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

- 12.1 I principali compiti dell'Assemblea sono:
- eleggere e rinnovare, anche parzialmente, i membri del Consiglio;
 - nominare il Sindaco Revisore;
 - approvare il conto consuntivo; determinare la misura della quota di iscrizione e di quella annuale di finanziamento dell'attività;
 - approvare le linee programmatiche generali.

Art. 13 – CONSIGLIO NAZIONALE



- 13.1 Il Consiglio è eletto dall'Assemblea dei soci.
- 13.2 Il Regolamento stabilisce il numero dei Consiglieri che compongono il Consiglio e quello da attribuirsi agli eventuali Soci Straordinari.
- 13.3 Il Consiglio dura in carica tre anni ed i Consiglieri sono rieleggibili.
- 13.4 Possono essere eletti componenti del Consiglio Nazionale gli amministratori regionali e locali in carica nonché personalità che abbiano svolto dette funzioni ovvero che abbiano dimostrato meriti particolari nell'azione dell'Associazione e nella promozione del Biologico a livello nazionale e internazionale. Gli Amministratori locali in carica debbono comunque sempre rappresentare la maggioranza del Consiglio Nazionale.
- 13.5 Fanno parte di diritto del Consiglio Nazionale i Coordinatori Regionali o Interregionali.
- 13.6 Il Consigliere eletto in rappresentanza degli Enti associati, rappresenta il Comune o l'Ente di provenienza e si rapporta con il Coordinamento regionale o interregionale di riferimento; la decadenza avviene per dimissioni o quando viene meno lo status di amministratore, ovvero quando il Comune o l'Ente recede dall'Associazione, ovvero dopo tre assenze ingiustificate.
- 13.7 Il Consiglio nella prima riunione successiva all'elezione elegge tra i suoi componenti il Presidente ed i Vice Presidenti di cui uno con la funzione vicaria.
- 13.8 Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per il governo politico dell'Associazione ad esclusione degli atti di gestione che sono attribuiti alla dirigenza o degli atti di specifica competenza dell'Assemblea.
- 13.9 Il Consiglio nel rispetto delle finalità del presente statuto e degli indirizzi dell'Assemblea ha competenza sui seguenti argomenti:
 - a. l'elezione del Presidente e dei vicepresidenti;
 - b. la verifica dello svolgimento del programma approvato dall'assemblea;
 - c. l'approvazione del Regolamento Interno e delle eventuali sue modifiche;
 - d. la nomina del Comitato Scientifico, su proposta della Giunta esecutiva, la costituzione di commissioni o gruppi di lavoro e di studio, avvalendosi di esperti, che affianchino l'operato degli Organi dell'Associazione, per meglio approfondire e/o sviluppare tematiche specifiche.
- 13.10 Il Consiglio è convocato dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario, e in caso di assenza anche di quest'ultimo dal vicepresidente più anziano d'età, ogniqualvolta lo ritenga opportuno e, comunque, almeno due volte l'anno. È altresì convocato su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione è fatta mediante lettera, fax, e-mail o altro mezzo idoneo, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare, da spedire almeno sette giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, due giorni prima.
- 13.11 Le deliberazioni del Consiglio sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità vale il voto del Presidente.
- 13.12 Il verbale della riunione del Consiglio è redatto dal Segretario generale, ovvero da un consigliere incaricato dal Presidente.
- 13.13 È ammessa la partecipazione in videoconferenza a condizione che chi presiede la riunione e il segretario siano presenti nello stesso luogo.
- 13.14 È altresì ammessa la consultazione in forma scritta dei componenti.
- 13.15 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio provvede a sostituirli mediante cooptazione, con apposita deliberazione. Se un consigliere cessato ricopriva la carica di



Presidente o Vice Presidente, il Consiglio così reintegrato sceglie tra i suoi membri il nuovo Presidente o Vice Presidente, che ricopre la carica fino alla scadenza del mandato, così come i Consiglieri cooptati. La delibera di cooptazione sarà ratificata nella prima assemblea convocata.

13.16 Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri decade l'intero Consiglio, in questo caso è il Sindaco revisore a convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Art. 14 – PRESIDENTE

14.1 Il Presidente del Consiglio è il Presidente dell'Associazione e ne è il legale rappresentante. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente ha la responsabilità generale del governo politico dell'Associazione e vigila sul buon andamento degli affari sociali e sovrintende alla attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Nazionale.

14.2 Il Presidente:

- a. convoca e presiede l'Assemblea dei soci, il Consiglio Nazionale e la Giunta Esecutiva;
- b. dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi dell'Associazione;
- c. adempie agli incarichi espressamente conferitigli;
- d. nomina e revoca il Direttore Generale dandone comunicazione alla Giunta esecutiva per la presa d'atto
- e. propone alla Giunta esecutiva la nomina del Segretario Generale e ne propone la revoca motivandone le ragioni;
- f. vigila sulla conservazione dei documenti e dei verbali dell'Associazione;
- g. accerta che si operi in conformità agli interessi dell'Associazione;
- h. conferisce procure per singoli atti o categorie di atti.

14.3 Al Presidente compete la firma sociale, la rappresentanza legale, ivi compresa la rappresentanza in giudizio. Ad esso sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

14.4 Il Presidente, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale della collaborazione del Segretario Generale.

14.5 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questi è sostituito dal Vice Presidente Vicario.

14.6 Il Presidente fa parte di diritto degli organi di rappresentanza dell'Associazione internazionale promossa da Città del Bio.

14.7 I Vice Presidenti durano in carica tre anni e coadiuvano il Presidente.

Art. 15 - LA GIUNTA ESECUTIVA

15.1 Presidente e Vice Presidenti costituiscono la Giunta esecutiva dell'Associazione cui il Consiglio Nazionale può delegare specifiche funzioni.

15.2 La Giunta esecutiva coadiuva il presidente nelle sue funzioni di governo dell'Associazione.

15.3 La Giunta esecutiva ha i seguenti compiti:

- a. l'ammissione o l'esclusione dei soci;
- b. la nomina e la revoca del Segretario Generale e la presa d'atto della nomina e revoca del Direttore Generale nonché l'attribuzione agli stessi di particolari poteri;
- c. l'approvazione del budget previsionale annuale proposto dal Direttore Generale;
- d. la nomina e/o la revoca dei membri di spettanza negli enti, associazioni, fondazioni o società

Associazione Nazionale delle Città del Bio

Sede legale: via Santa Chiara, n. 1 - 10122 Torino

mail: associazione CittadelBio@gmail.com - www.cittadelbio.it – tel. (+39) 011 43 64 830

P. IVA: 09892410011 – CF: 95576750012



partecipate;

- e. la nomina dei propri rappresentanti negli dell'Associazione Internazionale promossa da Città del Bio;
- f. la nomina dei Coordinatori operativi regionali o interregionali.

15.4 La Giunta esecutiva può adottare deliberazioni urgenti con i poteri del Consiglio Nazionale, salvo ratifica delle medesime da parte del Consiglio nella sua prima seduta utile successiva.

15.5 Le funzioni e le modalità di funzionamento della Giunta esecutiva sono stabilite dal regolamento emanato dal Presidente.

Art. 16 - IL SEGRETARIO GENERALE

16.1 Il segretario generale è nominato dalla Giunta esecutiva su proposta del Presidente.

16.2 Le funzioni del segretario generale sono le seguenti:

- a. verbalizzazione delle sedute degli organismi dirigenti nazionali quali la giunta esecutiva, l'assemblea, il consiglio nazionale e le sue articolazioni;
- b. redazione dei provvedimenti monocratici adottati dal Presidente sotto la forma dei decreti;
- c. custodia e gestione dei registri sociali: registro delle assemblee; registro delle riunioni del consiglio direttivo; registro dei decreti presidenziali; registro delle riunioni della giunta esecutiva;
- d. predisposizione degli atti di delega del presidente ai vicepresidente e ai consiglieri;
- e. custodia, gestione e aggiornamento dell'organigramma dell'associazione;
- f. gestione del protocollo e dell'archivio dei documenti riguardanti la presidenza, il consiglio direttivo e l'assemblea nazionale dei soci;
- g. cura delle convocazioni degli organismi dirigenti nazionali;
- h. custodia e gestione del libro dei soci dell'associazione e certificazione della regolarità dei versamenti delle quote degli associati al fine di verificare i poteri assembleari;
- i. verifica del puntuale rispetto delle norme statutarie da parte degli organismi dirigenti ovvero segnalazione al presidente e al revisore di eventuali inadempienze;
- j. assistenza agli organismi dirigenti nell'interpretazione delle norme statutarie e regolamentari e verifica dei poteri;
- k. predisposizione delle eventuali modifiche statutarie, dei regolamenti e degli atti ufficiali dell'associazione;
- l. supporto al presidente e agli organismi dirigenti per la predisposizione di convenzioni con enti ed istituzioni italiane e straniere, assistenza alla stipula delle stesse, repertazione e conservazione degli atti;
- m. produzione di copie autentiche degli originali di cui ha competenza nella conservazione;
- n. assunzione di impegni di spesa esclusivamente legati alle funzioni proprie sul fondo economale disposto dal Tesoriere;
- o. ogni altro compito attribuitigli dal Presidente, anche in via temporanea.



16.3 Il Segretario generale dura in carica tre anni ed è rinominabile.

16.4 Il Segretario generale può essere revocato con provvedimento motivato della Giunta esecutiva su proposta del Presidente.

Art. 17 – IL DIRETTORE GENERALE

17.1 Il Presidente può nominare un direttore generale.

17.2 Compiti e funzioni del Direttore Generale sono i seguenti:

- a. Attuazione degli atti deliberativi assunti dall'assemblea, dal consiglio, dalla giunta esecutiva e dal presidente, fatti salve quelli che esplicitamente riservino le competenze attuative ad altri soggetti e organi;
- b. Nell'ambito delle competenze di cui alla precedente lettera a) il direttore generale è competente ad assumere le determinazioni che impegnano l'associazione verso l'esterno, quali atti d'impegno di spesa, stipula di contratti, effettuazione d'incassi e di pagamenti nei limiti degli stanziamenti di bilancio, avendo cura oltre che ogni impegno sia garantito da corrispondente entrata e rispettino le determinazioni assunte dalla giunta esecutiva;
- c. Con il supporto del Tesoriere predisposizione del bilancio preventivo per l'esercizio successivo da sottoporre all'approvazione della Giunta esecutiva, per il tramite del presidente, fornendo al tesoriere le informazioni relative alle spese ritenute necessarie e la previsione delle entrate, nonché predisponendo la relazione previsionale programmatica in coerenza con le disponibilità del bilancio;
- d. Verifica puntuale dei versamenti da parte degli associati, segnalazione degli avvenuti versamenti al segretario generale e al tesoriere, attività di sollecito nei confronti degli enti associati non in regola con i versamenti, proposta al presidente per la dichiarazione di decadenza da associato per gli enti non in regola con i pagamenti cui i solleciti non abbiano prodotto effetti;
- e. Gestione e aggiornamento del sito internet e della comunicazione istituzionale secondo le indicazioni del presidente;
- f. Tenuta dei rapporti con i coordinatori regionali;
- g. Elaborazione di proposte operative da sottoporre al presidente, alla giunta esecutiva e al consiglio a seconda delle rispettive competenze;
- h. Ogni altro compito attribuitigli dal presidente, dalla giunta esecutiva o dal consiglio anche in via temporanea.

17.2.bis Il Presidente può delegare il Direttore generale ad operare sui conti correnti dell'associazione.

17.3 L'incarico di Direttore Generale ha durata pari a quella del Presidente e può essere rinnovato alla scadenza. L'incarico può essere revocato anticipatamente con atto motivato dal Presidente dandone comunicazione alla Giunta esecutiva che ne prende atto.

17.4 Qualora il Presidente non provveda a nominare il Direttore Generale, le relative funzioni vengono assunte dal Segretario Generale.

Art. 18- IL TESORIERE



- 18.1 Il Presidente, con proprio provvedimento scritto, può nominare un Tesoriere scelto tra persone che abbiano i titoli di dottore o ragioniere commercialista e siano iscritti al relativo albo professionale.
- 18.2 L'incarico di tesoriere è legato all'incarico del Presidente che lo nomina. Decade con la decadenza del Presidente e in tal caso entro trenta giorni è tenuto a trasmettere il resoconto contabile al Sindaco Revisore. Nella fase di vacanza della presidenza assume il suo ruolo il Direttore Generale.
- 18.3 Le funzioni del Tesoriere sono le seguenti:
- i. gestione della contabilità e redazione del conto consuntivo da sottoporre, per il tramite del Direttore all'esame preventivo della Giunta esecutiva e, all'approvazione dell'Assemblea;
 - a. Gestione dei conti correnti, su delega del Presidente, anche con firma disgiunta;
 - b. Predisposizione del bilancio preventivo in base alle indicazioni operative fornite dal Direttore Generale e da questi sottoposto all'approvazione della Giunta esecutiva;
 - c. Redazione della trimestrale di cassa e del bilanciino infra annuale e trasmissione al Sindaco revisore per i controlli;
 - d. Istituzione dei fondi economici a disposizione del direttore generale e del segretario generale e loro alimentazione e verifica della rendicontazione degli stessi da parte degli agenti contabili;
 - e. Assistenza al Presidente, alla Giunta esecutiva, al Consiglio, al Direttore e al Segretario, ciascuno per le relative competenze, per quanto attiene le entrate e le spese, i contratti, anticipazioni di tesoreria, la stipula dei mutui, dei prestiti e di ogni altra operazione finanziaria autorizzata dagli organismi dirigenti;
 - f. Ogni altro compito attribuitigli dal presidente, dalla giunta esecutiva o dal consiglio anche in via temporanea.

Art. 19 - SINDACO REVISORE

- 19.1 Il Sindaco revisore è nominato dall'Assemblea dei Soci tra persone iscritte al Registro dei Revisori Contabili. Il Sindaco Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Sindaco Revisore predispone e trasmette al Consiglio la relazione annuale sulla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione.

Art. 20 - COORDINAMENTI REGIONALI O INTERREGIONALI

- 20.1 I Soci, Ordinari e Straordinari, di una singola Regione, raggiunto il numero minimo stabilito dal regolamento e dalle deliberazioni degli organismi competenti, si costituiscono in Coordinamento regionale. L'Assemblea del Coordinamento regionale elegge il Coordinatore Regionale e la Giunta, composta da un numero variabile di membri, disciplinato dal regolamento Interno dell'Associazione. Il Coordinatore Regionale è membro con diritto di voto del Consiglio Nazionale.
- 20.2 Funzioni del Coordinamento sono:
- g. organizzare l'attività dei Soci favorendone la partecipazione alle iniziative sociali;
 - a. garantire l'attuazione dei programmi dell'Associazione nell'ambito territoriale di competenza, anche avvalendosi della struttura e del personale dell'Associazione stessa;
 - b. stabilire e mantenere rapporti con le istituzioni locali e con gli organismi culturali ed economici del territorio;



- c. animare il proprio territorio e contribuire all'elaborazione dei programmi dell'Associazione;
 - d. assumere iniziative proprie in coerenza con gli scopi statutari ed i programmi dell'Associazione;
 - e. definire la finalizzazione del fondo regionale e degli eventuali contributi pubblici e privati;
 - f. rendicontare al Consiglio a fine anno sull'attività svolta.
- 20.3 Laddove non è costituito il Coordinamento Regionale, su istanza dei Soci appartenenti a più Regioni, il Consiglio Nazionale può, con propria delibera, costituire un Coordinamento Interregionale, disciplinato dalle norme del precedente articolo.
- 20.4 Qualora non sia stato formalmente costituito un Coordinamento regionale o interregionale, anche al fine di far crescere territorialmente l'Associazione sino a favorirne la costituzione, la Giunta esecutiva può nominare un coordinatore regionale o interregionale, che entra a far parte del Consiglio Nazionale e dura in carica quanto l'organo che lo ha nominato. Il Coordinatore regionale decade altresì nel momento in cui viene formalmente costituito il coordinamento regionale o interregionale.
- 20.5 L'esecuzione delle delibere e la direzione del Coordinamento Regionale o Interregionale sono curate dal Coordinatore operativo regionale o interregionale. Il Coordinatore operativo regionale è di norma un tecnico nominato dal Coordinatore Regionale ovvero dalla Giunta esecutiva su proposta del Presidente.
- 20.6 Il Direttore Generale e il Segretario Generale per quanto di rispettiva competenza assistono il Coordinatore operativo Regionale o Interregionale nelle sue funzioni.

Art. 21 - IL COMITATO DI COORDINAMENTO NAZIONALE

- 21.1 Periodicamente il Direttore Generale riunisce il Coordinamento Operativo Nazionale cui fanno parte i Coordinatori Operativi Regionali e Interregionali, al fine di coordinare le azioni operative dell'Associazione a seguito degli indirizzi forniti, per quanto di rispettiva competenza, dall'Assemblea, dal Consiglio Nazionale, dal Presidente o dalla Giunta esecutiva dell'Associazione.

Art. 22 - DIMISSIONI E DECADENZA DALLE CARICHE

- 22.1 Le dimissioni dalle cariche sociali devono essere presentate per iscritto e discusse dall'organismo competente nella prima riunione successiva alla data di presentazione delle stesse.
- 22.2 Gli eletti a cariche sociali che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni successive, decadono automaticamente e sono sostituiti nella prima riunione dell'organismo competente successiva alla decadenza, mediante cooptazione.
- 22.3 La decadenza opera anche per effetto della perdita di qualifica di socio dell'ente rappresentato.

Art. 23 - ALBO D'ONORE

- 23.1 Su proposta del Presidente, il Consiglio può conferire la nomina di 'Ambasciatore delle Città del Bio' a coloro che si sono particolarmente distinti nell'attività dell'Associazione ed a personalità del mondo della cultura, dell'arte, della scienza, dell'economia, dello sport in grado di promuovere in Italia ed all'estero la proposta e lo stile del Bio e dei territori dedicati.

Art. 24 - ALBO DEGLI AMICI CITTA' DEL BIO

- 24.1 Al fine di accrescere la conoscenza ed il radicamento dell'Associazione è istituito l'Albo degli Amici delle Città del Bio, al quale possono essere iscritti tutti coloro - persone fisiche e giuridiche private,



imprese e associazioni - che, versando una quota associativa annuale, condividano i valori e si impegnano ad operare per promuovere l'attività dell'Associazione.

Art. 25 - REGOLAMENTO INTERNO

25.1 Il Consiglio Nazionale approva un Regolamento Interno per l'Applicazione del presente Statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento dell'Associazione.

Art. 26 – SCIOGLIMENTO

26.1 In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa il patrimonio associativo sarà devoluto ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale oppure ai fini di pubblica utilità, sentito l'organo di vigilanza di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23/12/1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

26.2 All'Assemblea Straordinaria compete la nomina di uno o più liquidatori ed alla determinazione dei relativi poteri e compensi.

Art. 27 – LIMITAZIONI

27.1 L'utilizzo della denominazione sociale dell'Associazione e dei marchi è regolamentato dal regolamento Interno.

Art. 28 – CONTENZIOSI

28.1 Per qualsiasi controversia insorga tra i soci, tra i soci e gli organi e tra gli organi si fa riferimento alla legislazione italiana e al Foro competente ove ha sede legale l'associazione.

Art 29 – RINVIO

29.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, varranno le norme del Regolamento, Codice Civile e del Codice di Procedura Civile vigenti.

Art. 30 – ENTRATA IN VIGORE E COMUNICAZIONE

30.1 Le norme contenute nel presente Statuto entrano in vigore dopo la approvazione ed avvenuta pubblicazione sul sito web ufficiale dell'Associazione.

30.2 Dello Statuto e del Regolamento Interno e delle rispettive variazioni viene inviata copia mediante posta elettronica certificata a tutti gli associati.